

TREGUA FISCALE

C'è più tempo
per la
conciliazione.
La conclusione
dell'accordo
può arrivare fino
al 30 settembre

Poggiani a pag. 28

Circolare dell'Agenzia sulle procedure fuori udienza della tregua fiscale

Più tempo per conciliare

Conclusione dell'accordo prorogata al 30/9

FABRIZIO G. POGGIANI

Conciliazione con sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo per le liti instaurate tra il 2/01/2023 e il 15/02/2023, in cui è parte l'Agenzia delle entrate. Per la valutazione della pendenza è necessario che sia stata eseguita la notifica del ricorso alla controparte e, in linea con la giurisprudenza, l'applicazione è possibile anche alle cartelle di pagamento, se queste rappresentano il primo e unico atto con il quale la pretesa è stata comunicata al contribuente. Così l'Agenzia delle entrate che, con la circolare 9/E di ieri, ha fornito i chiarimenti sulla conciliazione agevolata delle controversie tributarie, di cui ai commi da 206 a 212 dell'art. 1 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023). Si ricorda, innanzitutto, che con il comma 206 dell'art. 1 citato è stata introdotta una conciliazione rafforzata per i processi pendenti al 15/02/2023, posto che l'originario termine dell'1/01/2023 è stato posticipato dal dl 34/2023 (§ 2). Tale conciliazione presuppone che il processo penda al 15/02/2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado; per l'agenzia, l'istituto citato si rende applicabile alle liti instaurate tra il 2/01/2023 e il 15/02/2023 e aventi per oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate e risulta

applicabile unicamente la definizione agevolata mediante conciliazione agevolata e non anche la definizione automatica, di cui ai commi da 186 a 205. È stato precisato che, con riferimento alla pendenza della lite, si deve ritenere sufficiente che, alla data indicata dal legislatore, sia stata eseguita la notifica del ricorso alla controparte e non appare necessario che, al 15/02/2023, sussista anche l'ulteriore presupposto della costituzione in giudizio. Per le liti che, alla data del 15/02/2023, sono ancora in fase di reclamo/mediazione, decorsi i canonici novanta giorni, al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di proporre la conciliazione agevolata, mentre per le liti pendenti presso le corti di giustizia di secondo grado è necessario che l'appello al 15/02/2023 sia notificato alla controparte, non essendo sufficiente la mera pendenza del termine per l'impugnazione. Restano esclusi dalla detta conciliazione sia le liti incardinate per dinieghi espressi o taciti di rimborso sia per quelle aventi a oggetto atti che non rappresentano una pretesa tributaria qualificata o che si qualificano come meri atti di riscossione anche se l'agenzia dichiara di tenere conto dell'orientamento giurisprudenziale (Cassazione, sezioni unite, n. 18298/2021) che ha ampliato la nozione di atto impositivo,

con particolare riferimento alla cartella se rappresenta il primo ed unico atto con la quale la pretesa fiscale risulta comunicata al contribuente. Posto che ciascuna delle parti può presentare la relativa istanza e che (circ. 2/E del 2023) è ammessa la conciliazione parziale della controversia, ma mai delle sanzioni, la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo; il pagamento può essere eseguito anche con venti rate trimestrali di pari importo e dagli importi dovuti devono essere sottratte le somme già versate dal contribuente a titolo di riscossione provvisoria e, in caso di versamento eseguito in misura maggiore, è possibile il rimborso dell'eccedenza versata. Il mancato pagamento delle somme dovute, infine, comporta l'iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall'accordo, la decadenza delle sanzioni ridotte e l'applicazione delle sanzioni ordinarie, di cui all'art. 48-ter del dlgs 546/1992, aumentate della metà, ai sensi dell'art. 13 del dlgs 471/1997.

© Riproduzione riservata

